

**DECRETO DEL DIRETTORE****REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER GLI STUDENTI****IL DIRETTORE**

- VISTA la legge 21.12.1999, n. 508 "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicale pareggiati";
- VISTO il Codice Etico del Conservatorio Prot. 869 del 21 marzo 2016;
- VISTA l'art. 4 del D.P.R 249/98 e s.m.i.;
- VISTO il verbale della Consulta degli studenti del 28 gennaio 2021 che approva il testo del presente "Regolamento di disciplina per gli studenti";
- VISTA la delibera del Consiglio Accademico n. 29 del 19 febbraio 2021 che approva il testo del presente "Regolamento di disciplina per gli studenti";

DECRETA

di emanare il "Regolamento di disciplina per gli studenti" nel testo allegato al presente decreto, di cui forma parte integrante. Il regolamento, pubblicato sul sito nella stessa data del presente decreto, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione stessa.

Como, 22 febbraio 2021

Il Direttore
M^o Vittorio Zago

VITTORIO ZAGO
CONSERVATORIO
DI MUSICA G.
VERDI DI COMO
DIRETTORE
22.02.2021
06:26:30 UTC



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER GLI STUDENTI

Art. 1 – Principi, finalità e destinazione

1. Il presente Regolamento è finalizzato a garantire la correttezza dei rapporti e l'osservanza di basilari principi di rispetto e di civile convivenza fra quanti, e a qualunque titolo, operano all'interno del Conservatorio di Musica "Giuseppe Verdi" di Como, nel seguito denominato "Conservatorio". Fra i principi di rispetto cui il Conservatorio si ispira rientrano a pieno titolo quelli previsti nel testo del Codice Etico.

In particolare definisce i principali diritti e doveri, nonché i principi generali di comportamento che gli studenti sono tenuti a osservare nei loro rapporti con il Conservatorio; stabilisce le norme disciplinari e le sanzioni per la loro violazione.

2. Sono destinatari del presente regolamento gli studenti iscritti ai corsi di diploma accademico o agli altri corsi, di vecchio o nuovo ordinamento, organizzati dal Conservatorio "Giuseppe Verdi" di Como.

Durante il periodo della loro afferenza al Conservatorio, sono considerati studenti dello stesso, agli effetti del presente Regolamento, anche gli studenti di altre sedi, ancorché straniere, comunque ammessi alla frequenza dei corsi e/o alla fruizione di altre attività didattiche, compresi gli esami di profitto.

3. La responsabilità disciplinare è individuale.

4. Nessuna sanzione disciplinare può essere comminata senza che siano state sentite in via preliminare anche le ragioni dello studente interessato e sia stato informato il relativo docente della disciplina caratterizzante d'indirizzo del Corso frequentato.

Art. 2 - Diritti dello studente

1. Gli studenti hanno il diritto di usufruire di servizi didattici efficienti e continui da parte del Conservatorio.

2. Gli studenti hanno diritto a un'informazione corretta, tempestiva ed esauriente relativamente al percorso formativo intrapreso e alle relative procedure. Hanno diritto a essere trattati con rispetto dai Docenti e dal Personale del Conservatorio.

3. Gli studenti, come singoli e come gruppi, hanno il diritto di manifestare liberamente il loro pensiero nell'ambito dell'Istituto, nel rispetto dei fini istituzionali e della libertà altrui.

4. Gli studenti hanno il diritto di riunione negli ambienti del Conservatorio da esercitare nei modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti d'Istituto, compatibilmente con le esigenze di sicurezza, in forme tali da non ostacolare il diritto degli altri studenti alla fruizione dei servizi o il lavoro del personale in servizio.

5. È diritto di ogni studente richiedere ed ottenere dagli uffici competenti le informazioni che lo riguardano.

6. Agli studenti è consentito avanzare istanze al Direttore per chiedere deroghe che li riguardino. Il Direttore, sentiti la struttura didattica e/o l'ufficio competente, decide con provvedimento definitivo.

Art. 3 - Deontologia dello studente

1. Gli studenti iscritti al Conservatorio hanno il dovere di concorrere attraverso lo studio e la partecipazione alla vita accademica, alla crescita culturale dell'istituto e della società in cui esso è inserito. A tale proposito è loro compito informarsi sui calendari delle lezioni e delle attività di produzione artistica, sulle date dei saggi e dei concerti finali,

sulle disposizioni e i regolamenti specifici (a titolo puramente indicativo regolamento sull'uso delle aule, degli strumenti, dei servizi di Biblioteca, e altri regolamenti presenti nella sezione "Normativa interna" del sito web istituzionale del Conservatorio) emanati dagli organi dell'Istituto e sull'osservanza di tutte le disposizioni organizzative e di sicurezza previste dalla normativa vigente, nonché di ogni altra disposizione promulgata dal direttore e di ogni comunicazione pubblicata sul sito web istituzionale.

2. Gli studenti sono tenuti a tenere nei confronti del direttore, di tutto il personale docente e non docente dell'Istituto, degli altri studenti e degli eventuali ospiti un comportamento rispettoso della dignità altrui e un linguaggio corretto.

3. Gli studenti hanno il dovere di tenere alti il prestigio e la considerazione di cui gode l'istituto nella società in cui è inserito e nella comunità accademica nazionale e internazionale.

4. Gli studenti beneficiari, a titolo diverso, delle pubbliche risorse messe loro a disposizione in attuazione dell'articolo 34 della Costituzione, hanno il dovere di farne l'uso più responsabile nel perseguire il proprio impegno di studio e formazione.

5. Gli studenti concorrono allo sviluppo della cultura della qualità nel Conservatorio partecipando alle procedure messe in atto per consentire all'istituzione di dimostrare la propria affidabilità e di migliorare gli standard accademici.

6. Gli studenti hanno il dovere di rispettare gli spazi messi a loro disposizione dal Conservatorio e di mantenerne la funzionalità e il decoro. Gli studenti che con dolo o colpa grave danneggiano i beni del Conservatorio, sono tenuti al risarcimento nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

7. È dovere degli studenti sostenere gli esami nel pieno rispetto del lavoro e delle competenze dei Professori.

8. Gli studenti hanno il dovere di rispettare la proprietà pubblica dei testi utilizzati e di consentirne la regolare consultazione agli altri studenti.

9. È stretto dovere dello studente svolgere la tesi attraverso la propria personale applicazione al tema prescelto, nel pieno rispetto delle norme che regolano il diritto d'autore e la proprietà delle opere d'ingegno di ogni livello.

10. In relazione a quanto già previsto dall'art. 10 del Codice Etico, il coinvolgimento di studenti in attività esterne al conservatorio non deve costituire pregiudizio per la frequenza delle attività artistiche e didattiche programmate dal conservatorio. Tali attività sono soggette a specifica richiesta di autorizzazione da inoltrare al Direttore che, qualora non ravvisi alcun impedimento, ne concederà il *nulla osta*.

11. La violazione dei doveri di comportamento previsti dal presente articolo comporta una responsabilità disciplinare.

Articolo 4 - Illeciti disciplinari

1. Costituisce illecito disciplinare qualsiasi fatto o comportamento, commesso con dolo o colpa grave dallo studente, che:

- a) risulti gravemente lesivo dell'immagine del Conservatorio, o sia offensivo della dignità di studenti, direttore, docenti, personale tecnico amministrativo e ausiliario o di qualsiasi altro soggetto autorizzato a frequentare i locali del Conservatorio;
- b) si manifesti attraverso espressioni di discriminazione razziale, religiosa, di genere, o di qualunque altro tipo, oppure attraverso comportamenti violenti;
- c) provochi danneggiamenti ai beni mobili o immobili di cui il Conservatorio è proprietario o che sono dallo stesso detenuti o posseduti a qualunque titolo;

- d) arrechi pregiudizio alla disciplina scolastica, all'ordinata e civile convivenza all'interno dei locali e all'ordinato svolgimento della vita accademica, e in particolare, quale aggravante, sia diretto a ostacolare o a impedire il regolare svolgimento delle lezioni.
- e) i fatti di cui alle lettere c) e d) hanno rilevanza disciplinare anche ove commessi fuori della cerchia dei locali accademici quando, per le modalità con cui essi si sono compiuti e per le finalità perseguite, abbiano arrecato pregiudizio all'immagine del Conservatorio.
- f) comportamenti l'ingiustificata assenza alle attività di produzione artistica e relative prove a seguito di assunzione di impegno allo svolgimento delle stesse attività;
- g) comportamenti violazione di leggi e regolamenti, o costituisca reato di particolare gravità perseguibile d'ufficio o per cui l'Autorità Giudiziaria abbia avviato un procedimento penale;

2. Il Conservatorio si riserva altresì di agire in sede civile e penale, anche al fine di richiedere eventuali risarcimenti del danno subito in conseguenza dei comportamenti di cui ai commi precedenti.

3. Non costituisce illecito disciplinare la partecipazione a manifestazioni collettive e ad ogni altra forma di protesta, purché avvenga nel rispetto dei diritti di coloro che non vi aderiscono e senza pregiudizio per persone e cose in conformità agli articoli 17 e 18 della Costituzione.

4. Non può essere preso in considerazione, ai fini delle valutazioni disciplinari, il rendimento accademico dello studente.

Art. 5 - Provvedimenti disciplinari

1. La giurisdizione disciplinare nei confronti degli studenti spetta al Direttore, ai Consigli di Dipartimento, al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione secondo i rispettivi ambiti di competenza.

I provvedimenti disciplinari adottati nei confronti degli studenti hanno finalità educative, si ispirano a principi di equità e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti tra gli studenti, e tra questi e il personale del Conservatorio.

Fermo restando che l'illecito accertato può essere oggetto di possibili conseguenze giuridiche anche penali, le sanzioni che possono essere comminate dal Conservatorio sono:

- a) ammonizione verbale¹;
- b) ammonizione scritta²;
- c) interdizione temporanea da uno o più corsi o dalle attività didattiche, ivi compreso il tirocinio, e/o dall'attività di produzione artistica del Conservatorio per un massimo di sei mesi;
- d) sospensione da uno o più esami, per un massimo di due sessioni;
- e) sospensione temporanea dal Conservatorio, per un periodo non superiore a un anno, con la conseguente perdita delle sessioni d'esame;
- f) radiazione dall'Istituto senza rimborso di tasse e contributi versati.

2. L'individuazione della sanzione applicabile deve tenere conto, nel rispetto del principio di gradualità e di proporzionalità, della gravità del fatto e degli obblighi violati, dell'intenzionalità del comportamento e della sua eventuale reiterazione, della gravità delle sue conseguenze, degli eventuali precedenti disciplinari, della congruità della sanzione rispetto ad eventuali fatti della stessa indole commessi precedentemente.

¹ Corrispondente al "richiamo riservato" ex art. 15, comma 2 del Codice Etico.

² Corrispondente al "biasimo comportamentale scritto" ex art. 15, comma 2 del Codice Etico.

Nel valutare l'illecito disciplinare e la conseguente sanzione, verranno prese in dovuta considerazione la personalità dell'incolpato, gli eventuali precedenti disciplinari a suo carico e eventuali patologie debitamente certificate e dichiarate dall'interessato prima del comportamento oggetto dell'illecito.

3. Le sanzioni sono tra loro cumulabili. La recidiva, qualora avvenga prima che sia trascorso un biennio, è punita con una sanzione più afflittiva di quella prevista per la prima commissione dell'infrazione.

4. Il periodo di sospensione cautelare, eventualmente disposto ai sensi dell'articolo 9, deve essere computato nella determinazione della sanzione definitiva.

Art. 6 – Competenza

1. I provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), sono disposti dal Direttore, sentite le difese dello studente.

2. I provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d) sono disposti dal Direttore, sentito il Consiglio di Dipartimento.

3. I provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere e) e f), sono disposti dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio Accademico in seguito a relazione del Direttore.

Art. 7 – Commissione di disciplina

1. Per l'accertamento degli illeciti disciplinari sanzionabili con i provvedimenti di cui all'art. 5, comma 1, lettere c), d), e) e f) il Direttore è tenuto ad avvalersi dell'attività istruttoria della Commissione di disciplina prevista dall'art. 27 dello Statuto del Conservatorio. Nei rimanenti casi delle lettere a) e b) dell'art. 5, comma 1, il Direttore può avvalersi a sua discrezione di tale Commissione. La Commissione di disciplina ha il compito di verificare la fondatezza della notizia di illecito disciplinare.

2. La Commissione di disciplina è formata da cinque componenti: due docenti designati dal Consiglio Accademico, da un appartenente al personale amministrativo e tecnico designato dalla Consulta del personale amministrativo e tecnico, e da due studenti designati dalla Consulta degli studenti.

3. La presidenza della Commissione è affidata al professore più anziano nel ruolo.

4. La Commissione di disciplina resta in carica per tre anni dalla sua costituzione. Nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un suo componente, si provvede, con le procedure previste al comma 2 del presente articolo, a nominare un sostituto che rimane in carica fino alla scadenza del termine residuo.

Art. 8 - Procedimento disciplinare

1. Il procedimento disciplinare, con l'eccezione delle ipotesi in cui sono irrogabili le sanzioni previste dall'art. 5, comma 1, lett. a) e b), ha inizio con la contestazione scritta degli addebiti, effettuata dal Direttore, da notificare mediante raccomandata con avviso di ricevimento presso il luogo di residenza o il domicilio eletto dello studente.

2. La contestazione deve essere notificata non oltre 30 giorni dalla notizia dei fatti, oppure non oltre 30 giorni dalla consegna del verbale della Commissione di disciplina nel caso la fattispecie sia stata presentata all'attenzione della Commissione di garanzia del Codice Etico.

3. La contestazione deve contenere:

- a) la descrizione in forma chiara e precisa del fatto addebitato;
- b) l'avviso a presentarsi in data definita davanti al Direttore per essere ascoltato in ordine ai fatti che sono contestati;
- c) l'informativa che è facoltà dell'interessato farsi assistere da persona di propria fiducia e/o presentare memorie difensive ed eventuali documenti o testimonianze a sua discolpa;
- d) l'indicazione del responsabile del procedimento istruttorio.

4. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 90 giorni dalla contestazione dell'addebito decorsi i quali, senza una decisione dell'organo competente, il procedimento si estingue.

Art. 9 - Misura Cautelare

1. In attesa che la Commissione istruttoria termini i suoi lavori e prima dell'adozione dei provvedimenti definitivi, il Direttore, anche su proposta del Consiglio del Dipartimento a cui appartiene lo studente incolpato, può applicare una misura cautelare al fine di prevenire il pericolo di reiterazione di fatti della stessa indole.

2. Le misure cautelari sono l'interdizione temporanea da uno o più corsi, dalle attività didattiche o di tirocinio nonché l'esclusione da uno o più esami di profitto. Prima della irrogazione della misura cautelare, il Direttore può comunque chiedere parere non vincolante al Consiglio del Dipartimento a cui appartiene lo studente incolpato.

3. Su richiesta dell'incolpato o della Commissione istruttoria, ovvero d'ufficio, il Direttore può revocare o sostituire la misura cautelare con altra meno afflittiva.

4. La durata della misura cautelare non può essere superiore a tre mesi.

Art. 10 -Adempimenti conseguenti all'irrogazione delle sanzioni

1. I provvedimenti disciplinari hanno carattere definitivo e sono impugnabili in sede giurisdizionale amministrativa nei termini previsti dalla legge.

2. I provvedimenti disciplinari sono registrati nella carriera dello studente e riportati nel foglio di congedo.

3. Delle sanzioni irrogate a studenti di altri istituti temporaneamente ospiti del Conservatorio, sono informati gli istituti di rispettiva appartenenza.